

Principi latinoamericani del Diritto dei Contratti*

Traducción de ALFREDO FERRANTE¹

CAPITOLO 1. CAPITOLO PRELIMINARE

Sezione 1. Disposizioni generali

Articolo 1. Ambito di applicazione

(1) Questi Principi stabiliscono norme generali applicabili nella contrattazione nazionale ed internazionale, però no ai contratti di consumo.

(2) Questi Principi si applicano quando le parti:

a) si sottopongono ad essi in tutto o in parte.

b) abbiano stabilito che il loro contratto, sia regolato dai Principi generali del diritto, la lex mercatoria o espressioni simili.

Articolo 2. Funzioni

(1) Questi Principi si applicano per interpretare gli strumenti internazionali di diritto uniforme ed il diritto nazionale applicabile al contratto.

(2) Serviranno inoltre come modello per i legislatori nazionali o internazionali.

Articolo 3. Ordine pubblico e norme imperative

Questi Principi non limitano l'applicazione di norme imperative né l'attuazione dei Principi protetti dall'ordine pubblico, nazionale, internazionale o sovranazionale, applicabile secondo le norme di diritto internazionale privato.

Articolo 4. Attuazione, interpretazione ed integrazione dei Principi

(1) Le parti possono modificare, revocare o escludere l'applicazione di questi Principi o di alcune delle sue disposizioni, se non diversamente indicato.

(2) Nell'interpretazione di questi Principi si terrà conto del suo carattere internazionale e della necessità di promuovere l'uniformità nella sua applicazione.

(3) Le questioni che rientrano nell'ambito d'applicazione di questi Principi, ma non espressamente risolte da questi ultimi, si risolveranno per quel che è possibile in accordo con i principi generali sottostanti.

Sezione 2. Principi generali

Articolo 5. Libertà contrattuale

Le parti sono libere di stipulare contratti e di determinarne il contenuto quando non è contrario all'ordine pubblico o alla legge.

Articolo 6 Forza obbligatoria del contratto

Qualsiasi contratto validamente concluso è vincolante per le parti.

Articolo 7. Buona fede

* Il testo corrisponde a quello approvato dal gruppo dei professori che hanno elaborato i Principi nell'agosto 2016, in Santiago de Chile, insieme ai cambi accordati nella riunione dell'agosto del 2017 a Bogotá, Colombia.

¹ Profesor en Derecho Civil de la Universidad Alberto Hurtado. Doctor Europeo en Derecho por la Universidad de Oviedo. Correo electrónico: aferrante@uahurtado.cl.

- (1) Le parti devono agire alla stregua delle esigenze imposte dalla buona fede.
- (2) Le clausole limitative contrarie alla buona fede non producono nessun effetto.

CAPITOLO 2: FORMAZIONE DEL CONTRATTO

Sezione 1. Definizione ed elementi del contratto

Articolo 8. Definizione del contratto

Il contratto è un accordo con il quale due o più parti creano, trasferiscono, modificano o estinguono un rapporto giuridico di contenuto economico.

Articolo 9. Requisiti del contratto

Sono requisiti per la formazione del contratto: l'accordo delle parti, l'oggetto e la causa ed in certi casi la forma.

Sezione 2. Trattative del contratto

Articolo 10. Libertà delle trattative

Le parti sono libere di negoziare il contratto e di ritirarsi in qualsiasi momento però lo devono fare secondo buona fede.

Articolo 11. Danno nelle trattative del contratto

- (1) Il danno provocato dal recesso dalle trattative contrario alle esigenze di buona fede deve essere indennizzato.
- (2) In particolare, è obbligato a questa riparazione chi avvia la trattativa o la continua senza animo o possibilità di contrarre.
- (3) In nessun caso si indennizzerà la perdita dei benefici attesi del contratto non celebrato.

Articolo 12. Obbligo di riservatezza

(1) Chi riceve informazione riservata ottenuta mediante le trattative contrattuali non può utilizzarla né divulgarla, a pena di risarcire il danno e restituire i benefici ottenuti.

Sezione 3. L'accordo delle parti

Articolo 13. Conclusione del contratto

Salvo diverso accordo tra le parti o che la legge disponga in senso contrario, il contratto si considera concluso nel momento in cui l'accettazione produce i suoi effetti.

Articolo 14. L'accordo delle parti

L'accordo delle parti si manifesta mediante dichiarazioni o comportamenti.

Articolo 15. Definizione di proposta

- (1) L'offerta di concludere un contratto costituisce proposta se rivela l'intenzione del proponente di obbligarsi in caso di accettazione e se risulta sufficientemente precisa.
- (2) La proposta può essere diretta ad una o più persone determinate o al pubblico in generale.

Articolo 16. Effetto e ritiro della proposta

- (1) La proposta produce effetti dal momento che giunge al suo destinatario.
- (2) La proposta può essere ritirata fino a che non giunga al destinatario.

Articolo 17. Revoca della proposta

- (1) La proposta può essere revocata finché il destinatario ha inviato la sua accettazione.
- (2) Se l'accettazione consista in un comportamento diverso dalla dichiarazione, può revocarsi fino al conclusione del contratto.

Articolo 18. Proposta irrevocabile

La proposta è irrevocabile se:

- (1) il proponente le ha dato tale carattere.
- (2) il proponente ha fissato un termine per l'accettazione, senza essersi riservato espressamente la facoltà di revocarla.
- (2) il destinatario abbia fatto affidamento, secondo buona fede, a che la proposta fosse irrevocabile.

Articolo 19. Scadenza della proposta.

La proposta, anche se irrevocabile, scade se:

- (1) è stata rifiutata dal destinatario, dal momento in cui il rifiuto perviene al proponente
- (2) la risposta del destinatario contiene aggiunte, limitazioni o altre modifiche che alterano sostanzialmente i termini della proposta.
- (3) il proponente muore o diviene incapace legale assoluto prima della ricezione dell' accettazione.
- (4) non è accettata dentro il termine stabilito dal proponente o, in mancanza del termine, in quello che ci si può aspettare secondo la buona fede.

Articolo 20. Definizione di accettazione

Costituisce accettazione qualsiasi dichiarazione o comportamento del destinatario indicante conformità con la proposta.

Articolo 21. Il silenzio come accettazione

Il silenzio o l'inerzia da soli non costituiscono accettazione, salvo nei casi in cui la legge, la volontà delle parti, gli usi normativi e negoziali o i comportamenti anteriori delle parti, concedano loro tal carattere.

Articolo 22. Effetti dell'accettazione

- (1) Il contratto è concluso nel momento in cui l'accettazione perviene al proponente.
- (2) Se l'accettazione consiste in un comportamento, la conclusione del contratto si realizzerà dal momento in cui il proponente la conosca.
- (3) Se in virtù della proposta, o degli usi negoziali che le parti hanno stabilito tra loro, il destinatario può manifestare il suo consenso compiendo un atto senza notificarlo al proponente, l'accettazione è efficace dal momento in cui si realizza detto atto.

Articolo 23. La possibilità di accettazione

(1) L'accettazione, qualsiasi sia la sua forma, produce effetti se giunge al proponente entro il termine fissato; in mancanza di un termine, sarà quello che risulti conformemente alla buona fede, considerandosi le circostanze delle trattative ed i mezzi di comunicazione utilizzati dal proponente.

(2) L'accettazione delle proposte orali deve essere immediata, a meno che le circostanze non indichino il contrario.

Articolo 24. L'accettazione tardiva

L'accettazione tardiva produce effetti se:

(1) il proponente, senza indugio, fa pervenire la sua conformità al destinatario.

(2) dalla comunicazione scritta contenente l'accettazione tardiva si deduce che avrebbe raggiunto il proponente in tempo.

Articolo 25. La conformità ai termini della proposta

(1) La risposta ad un'offerta che contiene aggiunte, limitazioni o modifiche costituisce una controproposta.

(2) Tuttavia, se sostanzialmente non si modificano i termini della proposta, la risposta costituisce una accettazione ed il contratto è concluso con queste aggiunte, limitazioni o modifiche.

(3) Anche se le limitazioni o modifiche non alterano sostanzialmente i termini dell'offerta, la risposta s'intende come un rifiuto se:

(a) l'offerta richiede esplicitamente la conformità totale o parziale ai termini proposti.

(a) il proponente informa tempestivamente il disaccordo con le modifiche.

Articolo 26. Ritiro dell'accettazione

L'accettazione può essere ritirata fino al momento in cui produce gli effetti.

Sezione 4. Vizi del contratto

Articolo 27. Ambito di applicazione

Sono vizi del contratto l'errore, il dolo, la violenza e la sproporzione eccessiva.

Articolo 28. L'errore

L'errore è l'ignoranza o il falso concetto dei fatti o della legge, in modo tale che una persona ragionevole e nella stessa situazione non avrebbe contrattato o lo avrebbe fatto in termini sostanzialmente diversi.

Articolo 29. Rilevanza dell'errore

(1) L'errore vizia il contratto se:

(a) è causato da informazioni fornite dalla controparte.

(b) l'altra parte lo conosceva o avrebbe dovuto conoscerlo e non lo comunicò, contrariamente a buona fede.

(c) entrambe le parti hanno commesso lo stesso errore.

(2) In questi casi vi è annullamento se l'errore è scusabile o il rischio della sua esistenza non è stato o non doveva gravare su chi lo soffre.

Articolo 30. Impedimento per invocare l'errore

La parte che cade in errore non può chiedere l'annullamento del contratto se l'altra offre di adempierlo nei termini in cui la prima aveva inteso celebrarlo.

Articolo 31. Errore nella dichiarazione e trasmissione della volontà

Le disposizioni degli articoli di cui sopra sono applicabili all'errore che cade nella dichiarazione di volontà e a quello nella sua trasmissione.

Articolo 32. Il dolo

(1) Il dolo è l'induzione fraudolenta alla conclusione del contratto, per azione o omissione di una delle parti o di un terzo.

(2) Il dolo vizia il contratto quando appare chiaramente che in sua assenza le parti non lo avrebbero concluso e non c'è stato dolo reciproco.

Articolo 33. Effetti risarcitori del dolo

(1) L'autore del dolo deve risarcire i danni causati.

(2) La parte che al momento della conclusione del contratto era a conoscenza del dolo di un terzo è responsabile in solido.

Articolo 34. Intimidazione

Il contratto può essere annullato se una parte è stata indotta a concludere il contratto per la minaccia illecita di un male imminente e grave.

Articolo 35. Caratteri dell'intimidazione

Per considerarsi intimidazione si ha riguardo all'età, al sesso, alla condizione della persona ed alle altre circostanze che la possono influenzare gravemente.

Articolo 36. Casi che non costituiscono intimidazione

La minaccia di far valere un diritto e il solo timore riverenziale non annullano il contratto.

Articolo 37. Sproporzione eccessiva

(1) Una parte può domandare l'adattamento del contratto o di una qualsiasi delle sue clausole, o l'annullamento, se queste comportano un vantaggio eccessivo all'altra parte, in contrasto con il requisito della buona fede.

(2) Per determinare tale vantaggio devono essere prese in considerazione tutte le circostanze, in particolare la dipendenza della parte danneggiata, le straordinarie difficoltà economiche che la affliggono, lo stato di bisogno, la sua ignoranza o la mancanza di esperienza.

Allo stesso modo, deve prendersi in considerazione il rapporto di fiducia tra le parti e la natura e lo scopo del contratto.

(3) Su richiesta della parte lesa, il giudice può adattare il contratto per aggiustarlo all'accordo che le parti avrebbero raggiunto secondo buona fede.

(4) La parte contro cui si chiede l'annullamento può anche richiedere l'adattamento nei termini del paragrafo precedente, purché ne dia comunicazione immediatamente all'altra parte.

Sezione 5 Oggetto, causa e formalità del contratto

Articolo 38. Oggetto del contratto

(1) L'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, possibile e lecito.

(2) È illecito se proibito dalla legge, contrario al buon costume o l'ordine pubblico.

Articolo 39. Causa del contratto e dell'obbligazione

(1) Qualsiasi obbligazione richiede una causa. Anche se non è espressa, si presume fino a prova contraria.

(2) La causa del contratto deve essere lecita.

Articolo 40. Formalità

(1) Un contratto è valido, relativamente alla forma, quando soddisfa i requisiti della legge che lo governa o quelli stabiliti dalla legge dello Stato in cui si conclude o la legge del luogo di esecuzione.

(2) Se al momento della conclusione del contratto le parti si trovano in Stati diversi, si intende come luogo di celebrazione del contratto quello in cui il contratto è concluso secondo questi Principi.

CAPITOLO 3. NULLITÀ DEL CONTRATTO

Articolo 41. Nullità assoluta e relativa

La nullità è assoluta quando concerne l'interesse generale, e relativa quando riguarda solo un interessi individuali.

Articolo 42. Nullità totale e parziale

(1) Se viene pronunciata la nullità di una o varie clausole di un contratto, questo sussiste con le rimanenti, a meno che per la natura del contratto o l'intenzione iniziale delle parti non sia possibile. In quest'ultimo caso, il giudice deve dichiarare la nullità totale del contratto.

(2) Nella nullità parziale, se necessario, il tribunale può adattare il contratto rispettando le esigenze di buona fede.

Articolo 43. Allegazione della nullità

La nullità può essere fatta valere in via di azione o eccezione.

Sezione 1: Nullità assoluta

Articolo 44. Legittimazione ad agire

La nullità assoluta deve essere pronunciata dal giudice, anche in assenza di richiesta di una delle parti. Può anche essere fatta valere da chiunque abbia interesse, anche se non è stato parte del contratto.

Articolo 45. Causali

I contratti che contravvengono la legge, l'ordine pubblico o la morale producono nullità assoluta.

Articolo 46. Impossibilità di convalida della nullità assoluta

Il contratto viziato di nullità assoluta non può essere convalidato.

Sezione 2: Nullità relativa

Articolo 47. Legittimazione ad agire

La nullità relativa può essere domandata solo da colui in cui beneficio si stabilisce.

Articolo 48. Convalida e prescrizione

(1) C'è convalida quando il contraente al quale spetta l'azione di nullità relativa manifesta espressamente o tacitamente la sua volontà di considerare il contratto come valido.

L'atto di convalida non richiede l'accordo dell'altra parte.

(2) Il contratto convalidato si considera valido dalla sua conclusione, salvo pregiudizio dei terzi in buona fede.

(3) L'azione di nullità relativa si estingue per prescrizione.

Articolo 49. Opzione con i mezzi di tutela

La parte che ha diritto di chiedere la nullità relativa del contratto e, allo stesso tempo, di esercitare uno qualsiasi dei mezzi di tutela relativi all'inadempimento, potrà optare tra questo e quelli.

Sezione 3. Degli effetti della nullità

Articolo 50 Effetti della nullità tra le parti

(1) La nullità, eccetto quella parziale, produce l'estinzione del contratto.

(2) Le restituzioni sono stabilite ai sensi degli articoli 119-123.

Articolo 51. Effetti nei confronti di terzi

La nullità è opponibile a terzi, salvo quando hanno acquisito a titolo oneroso e sono in buona fede.

Articolo 52. Impossibilità delle restituzioni per oggetto o causa illecita

Non procede la restituzione di ciò che si ha consegnato o pagato essendo a conoscenza di contrarre con causa o oggetto illecito.

CAPITOLO 4. DELLA SIMULAZIONE

Articolo 53. La simulazione tra le parti

La dichiarazione privata tra le parti contraenti non corrispondente all'atto apparente può farsi valere da ciascuna di esse.

Articolo 54. Terzi e simulazione

(1) I terzi in buona fede possono far valere la dichiarazione privata o l'atto apparente a loro convenienza.

(2) I terzi potranno richiedere che si dichiari una simulazione sempre e quando l'atto simulato leda i loro interessi.

(3) In caso di conflitti tra terzi, prevalgono quelli che in buona fede facciano valere l'atto simulato.

CAPITOLO 5: EFFETTI DEL CONTRATTO DI FRONTE A TERZI

Sezione 1. Rappresentanza

Articolo 55. Ambito di applicazione.

Questa sezione non regola la rappresentanza che è stata conferita dalla legge né quella che è stata designata da un'autorità pubblica o giudiziaria.

Articolo 56. Campo d'azione .

(1) Quello che una persona svolge in nome e nell'interesse di un'altra, nei limiti delle facoltà conferitegli da questa, produce rispetto al rappresentato gli stessi effetti come se questo stesso avesse stipulato il contratto, sempre che il terzo con cui si contratta ne ha avuto o avrebbe dovuto averne conoscenza.

(2) Ogni volta che il rappresentante agisce per proprio conto, gli effetti dei contratti stipulati con terzi ricadranno direttamente su di lui.

Articolo 57. Limiti.

(1) La procura determina la portata delle facoltà del rappresentante, fatte salve quelle deducibili dalla natura dell'attività assegnata.

(2) La procura generale autorizza il rappresentante a svolgere gli atti di ordinaria amministrazione per l'attività per cui è incaricato.

(3) Tutti gli altri atti necessitano di procura speciale.

La procura può conferirsi in maniera espressa o tacita.

Articolo 58. Rappresentanza implicita.

Chi lavora come dipendente in un locale aperto al pubblico, o in altre circostanze simili, si considera avere un potere di rappresentanza per gli atti che normalmente ivi si realizzano.

Articolo 59. Rappresentanza apparente.

L'atto realizzato da chi agisce senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, non vincola al rappresentato con il terzo, salvo che questo ha potuto ritenere, per il comportamento del rappresentato, che esisteva la rappresentanza.

Articolo 60. Rappresentanza senza potere

(1) Chi ha agito senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, deve risarcire il terzo per i danni causati, salvo che il terzo sappia o abbia dovuto sapere che egli attuò senza averne i poteri o eccedendo i suoi limiti.

(2) Il rappresentato può ratificare l'atto realizzato da chi ha agito senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, in tal caso si considera obbligato a partire dalla data dello stesso, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

Articolo 61. Sostituzione.

(1) Salvo patto in contrario, il rappresentante può essere sostituito da un altro, nel qual caso il rappresentante sarà responsabile per il sostituto.

(2) Il rappresentante non è responsabile della sostituzione se il sostituto è stato scelto dal rappresentato.

Articolo 62. Pluralità di rappresentanti.

Se vi sono diversi rappresentanti questi attuano indistintamente, salvo sia diversamente stabilito.

Articolo 63. Conflitto d'interessi.

(1) Il rappresentante non può contrarre con se stesso, né con coloro con i quali si potrebbe avere un conflitto d'interessi con il rappresentato, salvo questo non lo

autorizzi o la stessa natura dell'atto non possa arrecare pregiudizio ai suoi interessi. Nemmeno può contrarre per conto di due parti che sta rappresentando.
(2) Il contratto stipulato in violazione di queste disposizioni può essere annullato.

Articolo 64. Estinzione e modificazione della procura.

(1) La modificazione o l'estinzione della procura, qualunque sia la causa, non è opponibile ai terzi, salvo questi non la conoscano o avrebbero dovuto conoscerla.
(2) Nonostante si sia estinta la procura, il rappresentante deve compiere gli atti necessari per evitare i danni agli interessi del rappresentato, e per tali atti continuerà la facoltà conferitagli.

Sezione 2. Stipulazione a favore di terzo

Articolo 65. Ambito di applicazione

(1) Chiunque può stipulare a favore di una terza persona e sia il promissario come il beneficiario, possono esigere quanto viene convenuto.
(2) Se il terzo rifiuta la stipulazione a suo favore, si ritiene che non ha mai acquisito il diritto.

Articolo 66. Diritto di revoca

(1) Il promissario può revocare la stipulazione o sostituire il terzo finché questo non abbia accettato. L'accettazione del beneficiario trasforma in irrevocabile la prestazione.
(2) In caso di revoca o di mancata accettazione, la prestazione rimarrà a favore del promissario a meno che dal contratto non risulti un'altra cosa.

Articolo 67. Eccezioni

Il promittente può opporre al terzo tutte le eccezioni che si fondano sul contratto stipulato con il promissario.

Sezione 3. Promessa del fatto del terzo

Articolo 68. Promessa del fatto del terzo

Chi ha promesso l'obbligazione di un terzo è tenuto a indennizzare l'altro contraente, se il terzo rifiuta di obbligarsi.

CAPITOLO 6. INTERPRETAZIONE

Articolo 69. Intenzione comune delle parti

Il contratto deve interpretarsi secondo la comune intenzione delle parti.

Articolo 70. Criteri per la determinazione dell'intenzione comune delle parti

Per determinare l'intenzione comune delle parti si tiene conto, tra i criteri:

- (A) Delle norme interpretative concordate tra le parti.
- (B) Del comportamento delle parti durante la fase di formazione, conclusione ed esecuzione del contratto.
- (C) Dei comportamenti precedenti, simultanei o successivi delle stesse parti in altri contratti relativi alla stessa materia.
- (D) Della tipologia, dell'oggetto e della causa del contratto
- (E) Degli usi del luogo in cui il contratto è stato concluso.

Articolo 71. Significato delle parole tecniche

Le parole tecniche di ogni scienza o arte saranno intese secondo il senso che danno loro chi professa la stessa scienza o arte; salvo che risulti chiaramente che sono state prese in un senso diverso.

Articolo 72. Interpretazione sistematica

Le clausole del contratto saranno interpretate le une per mezzo delle altre in modo da dare loro il senso più conveniente che risulta dal contratto generalmente considerato.

Articolo 73. Interpretazione favorevole al contratto

Quando una clausola può produrre qualche effetto, questo è preferibile a quello secondo cui non ne avrebbe alcuno.

Articolo 74 Clausole ambigue

Le clausole ambigue s'intendono in favore della parte che ha contrattato sotto l'influenza dominante di un'altra, prendendosi in considerazione la dipendenza della parte che soffre un pregiudizio, le straordinarie difficoltà economiche che la affliggono, l'estremo stato di necessità dei suoi bisogni, su ignoranza, la mancanza di esperienza o di abilità nella negoziazione.

Articolo 75. Clausole non negoziate bilateralmente

Le clausole non negoziate a livello bilaterale dovranno essere intese contro la parte che le ha proposte.

Articolo 76. Interpretazione di buona fede

In ogni caso il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

CAPITOLO 7. ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Articolo 77. Concetto di adempimento

L'adempimento è l'esecuzione della prestazione nei termini in cui fu stabilita.

Articolo 78. Luogo dell'adempimento

(1) El contratto deve essere eseguito nel luogo che questo stabilisca, espressamente o tacitamente, o in quello determinabile a norma dello stesso.

(2) Se la regola precedente non opera, il luogo dell' adempimento è:

(a) il domicilio del creditore, per le obbligazioni pecuniarie

(b) il luogo in cui la cosa si trovava al tempo della conclusione del contratto, per le obbligazioni che hanno per oggetto una cosa certa e determinata.

(c) il domicilio del debitore negli altri casi.

Se il debitore cambia di domicilio, il creditore ha diritto a richiedere il pagamento nel domicilio attuale o in quello precedente. Stessa opzione corrisponde al debitore quando il luogo del pagamento è il domicilio del creditore.

Articolo 79. Tempo dell'adempimento

(1) Il contratto deve essere eseguito nel momento in cui questo stabilisca o se lo dispone, secondo queste norme:

- (a) Se può essere eseguito immediatamente, si eseguirà nel più breve tempo possibile dalla conclusione del contratto
- (b) Se, per sua natura è necessario un periodo di esecuzione, si eseguirà nel più breve tempo possibile dalla conclusione del contratto.
- (2) Se non è possibile stabilire il tempo dell' adempimento secondo questi criteri, si starà alla sua natura, agli usi o alla buona fede.

Articolo 80. Adempimento anticipato

- (1) Il debitore può pagare anticipatamente, a meno che questo non pregiudichi gravemente gli interessi dell'altra parte. Il pagamento anticipato non influisce sull'esecuzione dell'obbligazione dell'altra parte.
- (2) Il creditore può rinunciare al termine stabilito a suo favore.

Articolo 81. Esigibilità anticipata dell'obbligazione

L'adempimento del contratto non può esigersi prima della scadenza, salvo quando:

- (a) il debitore è fallito o sia notoriamente insolvente;
- (b) il debitore non ha prestato le garanzie promesse o diminuisce considerabilmente quelle prestate per fatto a lui imputabile.
- (c) quando il termine è stabilito esclusivamente a favore del creditore.

Articolo 82. Adempimento del terzo

- (1) Il contratto può anche essere adempiuto da un terzo, tranne quando si hanno tenuto in considerazione le condizioni particolari del debitore o si sia manifestata opposizione congiunta del creditore e del debitore.
- (2) Il terzo interessato è la persona alla quale l'inadempimento del debitore può causare un pregiudizio patrimoniale.

Articolo 83. Le spese

- (1) Salvo diverso accordo, ciascuna delle parti deve sostenere le spese dell'esecuzione delle sue obbligazioni.
- (2) Se il creditore è in mora è tenuto a sostenere i costi che ne derivano.

Articolo 84. Cambio delle circostanze

- (1) Se l'esecuzione del contratto, dopo la sua conclusione, diventa eccessivamente onerosa o la sua utilità diminuisce considerevolmente a causa di un cambio di circostanze, il cui verificarsi o grandezza non si poteva ragionevolmente prevedere ed il cui rischio non fu assunto dalla parte lesa, quest'ultima può richiedere all'altra la rinegoziazione del contratto.
- (2) La rinegoziazione non sospende l'esecuzione del contratto, salvo che ciò non causi pregiudizi irreparabili per la parte lesa.
- (3) Trascorso un periodo ragionevole di tempo, se le parti non hanno adattato il contratto, ciascuna di queste può richiedere al giudice che lo adatti o risolva, questo per farlo dovrà considerare la distribuzione dei rischi e le spese assunte dalle parti.

Articolo 85. Frustrazione della causa del contratto

La frustrazione definitiva della causa dovuta a un cambio delle circostanze esistenti al momento della conclusione, imprevedibile per le parti e che supera il rischio assunto da quella che ne è colpita, autorizza a risolverlo.

CAPITOLO 8. INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO

Sezione 1. Dell'inadempimento in generale

Articolo 86. Nozione di inadempimento

- (1) L'inadempimento è la mancanza dell'esecuzione della prestazione nella forma stabilita.
- (2) L'inadempimento imperfetto include qualsiasi non conformità tra lo stipulato e l'eseguito da parte del debitore.
- (3) L'inadempimento del debitore comprende gli atti delle persone di cui si servono per eseguire la sua prestazione.

Articolo 87. Carattere essenziale dell'inadempimento

L'inadempimento è essenziale quando:

- (a) Le parti lo hanno così stabilito in relazione a determinate obbligazioni o casi specifici di inadempimento.
- (b) È doloso.
- (c) La condotta del debitore inadempiente, fa perdere ragionevolmente al creditore la fiducia nella successiva esecuzione del contratto.
- (d) Priva sostanzialmente il creditore di ciò che si poteva aspettare in base a quanto previsto dalle parti al momento della conclusione del contratto.
- (e) Il debitore non adempie dentro il termine per la correzione di cui all'art. 93.

Articolo 88 Azione od omissione del creditore

Il creditore non può invocare l'inadempimento causato dalla sua propria azione od omissione.

Articolo 89. Forza maggiore o caso fortuito

Forza maggiore o caso fortuito è un evento estraneo alla sfera di controllo del debitore che, senza essere per lui un rischio, gli impedisce, temporaneamente o permanentemente, di eseguire l'obbligazione ed il cui accadimento ed effetti non ha potuto impedire.

Articolo 90. Impossibilità totale o parziale dell'inadempimento.

- (1) L'impossibilità sopravvenuta totale o definitiva di compiere un'obbligazione contrattuale dovuta a caso fortuito, estingue l'obbligazione ed esonera il debitore. In tal caso, il creditore può scegliere di recedere dal contratto o reclamare la cessione dei diritti ed azioni che, dovuti a tale impossibilità, il debitore vanta nei confronti di terzi.
- (2) Se l'impossibilità è parziale o temporanea, il creditore può sospendere la controprestazione o ridurla in una proporzione equivalente salvo che, a causa dell'impossibilità, è venuto a privarsi di quello che si poteva sostanzialmente aspettare, al momento della conclusione del contratto. In quest'ultimo caso, si applica l'opzione prevista nel punto (1).

Sezione 2. Mezzi di tutela del creditore

Articolo 91. Dei mezzi di tutela

(1) In caso di inadempimento, il creditore può esercitare a sua scelta e, se del caso, qualsiasi dei seguenti mezzi di tutela:

- (a) esatto adempimento;
- (b) riduzione del prezzo;
- (c) risoluzione del contratto;
- (d) eccezione d' inadempimento e
- (e) risarcimento del danno

(2) Il risarcimento del danno può essere esercitato in modo indipendente o in combinazione con gli altri mezzi di tutela.

Articolo 92. Comunicazione negli adempimenti imperfetti

(1) In caso di inadempimento imperfetto, il creditore deve comunicare la non conformità in un termine ragionevole dal momento in cui ha avuto o doveva averne avuto conoscenza.

(2) In assenza di comunicazione, il creditore non può esigere l'adempimento o risolvere il contratto.

Articolo 93. Termine per la correzione

(1) Salvo il caso di inadempimento sostanziale, il creditore deve concedere un termine supplementare di durata ragionevole al debitore affinché corregga l'inadempimento.

(2) fino a quando il termine per la correzione sia decorso, il creditore non può esercitare nessun mezzo di tutela incompatibile con l'adempimento, però conservando il diritto al risarcimento del danno.

(3) Se il debitore non provvede a correggere dentro del termine o dichiara che non lo farà, il creditore può esperire qualsiasi mezzo di tutela.

Articolo 94. Esatto adempimento

(1) L'esatto adempimento ha luogo sempre nelle obbligazioni pecuniarie.

(2) Nel caso delle obbligazioni non pecuniarie, l'esatto adempimento è soggetto alle seguenti limitazioni:

(a) Non si applica quando l' adempimento è impossibile. Tuttavia, il creditore può esigere dal debitore la cessione delle azioni e dei diritti che questi vanta nei confronti di terzi;

(b) Nonostante fosse possibile l'esatto adempimento, questo non ha luogo quando si rivela estremamente oneroso per il debitore, qualora il creditore possa soddisfare il suo interesse con un altro mezzo di tutela;

(c) Nemmeno ha luogo quando la sua esecuzione vulnera la dignità della persona.

Articolo 95. Riparazione e sostituzione negli adempimenti imperfetti

(1) Nel caso di adempimenti imperfetti, l'esatto adempimento comprende, con le stesse limitazioni del precedente articolo, la riparazione o correzione del difetto di conformità o la sostituzione.

(2) La sostituzione richiede sempre un inadempimento essenziale.

Articolo 96. Riduzione del prezzo

(1) Nel caso di inadempimento imperfetto, il creditore può accettarlo e ridurre il prezzo in proporzione alla differenza tra il valore che la prestazione eseguita aveva

al tempo in cui si realizzò e quello che avrebbe avuto in questo stesso momento qualora ci fosse stato adempimento.

(2) La riduzione del prezzo è incompatibile con il risarcimento del minor valore della prestazione.

(3) In ogni caso, il creditore può chiedere un risarcimento per eventuali altri danni.

Articolo 97. Risoluzione per inadempimento.

(1) Ciascuna delle parti di un contratto può risolverlo quando l'altra ha commesso un inadempimento essenziale.

(2) Il reciproco inadempimento non impedisce la risoluzione del contratto.

(3) La risoluzione può essere giudiziale o mediante comunicazione.

Articolo 98. Risoluzione mediante comunicazione

La risoluzione opera mediante comunicazione scritta all'altra parte, ed avrà effetto dal momento della sua ricezione.

Articolo 99. Degli effetti della risoluzione

(1) La risoluzione estingue gli effetti del contratto, salvo quando sia parziale. Tuttavia, non pregiudica le clausole che le parti hanno previsto per la risoluzione della controversia, quelle relative al proprio inadempimento o qualsiasi altra clausola destinata ad aver effetto anche dopo la risoluzione del contratto.

(2) Le restituzioni sono stabilite ai sensi degli articoli 119-123.

Articolo 100. Effetti nei confronti di terzi

Quanto stabilito nell'art. 51 in relazione agli effetti nei confronti di terzi si applica alla risoluzione.

Articolo 101. Clausole risolutive

(1) Le parti possono inserire nel contratto clausole che danno al creditore la facoltà di risolvere.

(2) La clausola deve indicare le obbligazioni il cui inadempimento produce la risoluzione.

(3) Queste clausole non privano il creditore della possibilità di optare per uno qualsiasi degli altri mezzi di tutela.

Articolo 102. Eccezione d' inadempimento

Ciascuna parte può rifiutarsi di eseguire il contratto se l'altro non lo esegue, salvo che per la natura del contratto o per l'accordo tra le parti l'adempimento di una debba precedere l'altro.

Articolo 103. Sospensione anticipata dell'adempimento

Una parte può rifiutarsi di eseguire il contratto, quando, prima della data dell'adempimento, è evidente che il debitore non può adempierlo. La sospensione cessa se il debitore adempie o fornisce garanzie sufficienti per l'adempimento.

Articolo 104. Risarcimento del danno

In tutti i casi in cui l'inadempimento causa un danno, il debitore deve sempre risarcire il danno.

Se l'inadempimento è conseguenza di caso fortuito non procede il risarcimento del danno

Articolo 105. Danni risarcibile

Il risarcimento del danno comprende sia il danno patrimoniale sia quello extrapatrimoniale.

Articolo 106. Gli interessi e il risarcimento del danno

L'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria obbliga il debitore al pagamento degli interessi, salvo il risarcimento di ulteriori danni.

Articolo 107. Prevedibilità del danno risarcibile

(1) Il debitore risponde dei danni prevedibili al momento della conclusione del contratto e che derivino dall'inadempimento.

(2) In caso di dolo o colpa grave, il debitore risponde di tutti i danni derivanti dall'inadempimento.

Articolo 108. Contribuzione del creditore al proprio danno

Il risarcimento è soggetto a riduzione se il creditore, con la sua azione od omissione ha contribuito alla produzione del danno.

Articolo 109. Mitigazione delle perdite

(1) Il risarcimento è soggetto a riduzione se il creditore non adotta le misure che, alla stregua della buona fede, sono ragionevoli per mitigare le perdite. La riduzione corrisponde alla quantità con cui si sarebbe potuto mitigare il danno.

(2) Il creditore, ha diritto al risarcimento di ciò che ha investito nelle misure di mitigazione, anche qualora queste siano risultate infruttuose.

Sezione 3. Clausole relative all'inadempimento

Articolo 110 Clausola penale

La clausola penale è quella in cui una delle parti si obbliga con l'altra a pagare una somma di denaro in caso di inadempimento.

Articolo 111 Funzioni della clausola penale

(1) La clausola assicura il fedele ed opportuno adempimento e può stabilire anticipatamente il risarcimento dei danni.

(2) La penale può consistere nella sostituzione del risarcimento del valore della prestazione

Articolo 112 Esigibilità della clausola penale

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno. La forza maggiore esclude il pago della penale, salvo patto in contrario.

Articolo 113. Modifica della penale

A richiesta di parte, il giudice può ridurre l'importo della penale, quando questo è manifestamente eccessivo rispetto al valore delle prestazioni, la natura e lo scopo del contratto o di altre circostanze rilevanti.

Articolo 114. Riduzione per adempimento imperfetto

Se l'adempimento è imperfetto e il creditore lo accetta, il debitore ha il diritto alla riduzione proporzionale della penale, salvo patto in contrario.

Articolo 115. Clausola penale e termine supplementare

Il diritto alla correzione del articolo 93 non priva il creditore del diritto di esigere la penale per il valore della prestazione, quando le parti hanno convenuto che questa sia compatibile con l'adempimento.

Articolo 116. Compatibilità tra la penale e i mezzi di tutela

Salvo patto in contrario, il creditore:

- (1) può optare tra la clausola penale o il risarcimento del danno
- (2) può accumulare l'esatto adempimento con la penale stabilita per i danni superiori alla prestazione o con quella per il semplice ritardo
- (3) può accumulare la riduzione del prezzo con la penale per i danni superiori alla prestazione
- (4) non può accumulare l'esatto adempimento con la penale per il valore della prestazione
- (5) non può chiedere l'esatto adempimento o la risoluzione insieme alla penale per il valore della prestazione, ma uno o l'altro.

Articolo 117. Delle caparre

- (1) Ciascuna delle parti può, al momento del contratto, consegnare una cosa per garantire l'adempimento delle sue obbligazioni.
- (2) Con questo accordo si stimano anticipatamente i danni che possono derivare dall'inadempimento e si esonera il creditore dell'onere di provare il danno.
- (3) Il creditore ha diritto di ritenere la caparra in caso di inadempimento. Se è l'inadempiente colui che l'ha ricevuta, deve restituirla per il doppio.
- (4) In caso di adempimento, la caparra sarà imputata al prezzo se la natura della prestazione lo permette e, in caso contrario, si restituirà.
- (5) Il creditore non può chiedere allo stesso tempo la caparra, il risarcimento del danno e la clausola penale, ma qualsiasi di queste.

Articolo 120 Clausole che limitano o escludono il risarcimento del danno

- (1) Le parti possono inserire nel contratto clausole che limitano o escludono il risarcimento del danno.
- (2) Non avranno effetto alcuno tali clausole se l'inadempimento è dovuto a dolo o colpa grave.
- (3) I danni causati su beni indisponibili del creditore non ammettono limitazione o esclusione.

Sezione 4. Restituzioni

Articolo 119. Effetti restitutori nella nullità e risoluzione

- (1) Annullato o risolto il contratto, le parti devono restituire le prestazioni già eseguite, insieme ai frutti ricevuti, simultaneamente o entro il termine che queste stabiliscono o, in mancanza, dal giudice.

(2) Le prestazioni eseguite delle quali se ne è tratto beneficio ed equivalenti, non daranno luogo a restituzione, a meno che, attesa lo scopo del contratto, proceda l'esecuzione totale. Il beneficio sarà apprezzato secondo lo scopo del contratto.

(3) Se non si trae beneficio delle prestazioni eseguite, trova applicazione il comma (1).

(4) La restituzione è limitata al valore della differenza se le prestazioni non sono equivalenti.

Articolo 120. Restituzioni in somma di denaro

(1) La restituzione in somma di denaro comprende il ragguglio e gli interessi legali sino al pagamento effettivo.

(2) Gli interessi si devono dal pagamento se chi ha ricevuto la somma ha attuato in mala fede. Chi ha ricevuto in buona fede deve gli interessi dal momento della notifica della domanda o dalla risoluzione.

Articolo 121. Impossibilità di restituzione

(1) Nel caso in cui non sia possibile la restituzione si avrà diritto al valore della prestazione al momento della restituzione.

(2) Le parti possono scegliere tra le disposizioni del numero precedente o esigere all'altra la cessione dei diritti o azioni che vanti nei confronti di terzi.

Articolo 122. Sospensione delle restituzioni

Sino a che uno dei contraenti non adempia con la restituzione cui è obbligato, l'altro non può essere obbligato ad adempiere con ciò che le corrisponda.

Articolo 123. Garanzie

Le garanzie del contratto si estendono all'obbligazione di restituzione sino al termine convenuto, eccetto quelle prestate da terzi.